



# Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi

## A.C. 687

Dossier n° 50 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
20 novembre 2019

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.C.                       | 687                                                                                                                                            |
| Titolo:                    | Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi |
| Iniziativa:                | Parlamentare                                                                                                                                   |
| Iter al Senato:            | No                                                                                                                                             |
| Numero di articoli:        | 4                                                                                                                                              |
| Date:                      |                                                                                                                                                |
| adozione quale testo base: | 13 novembre 2019                                                                                                                               |
| Commissione competente :   | XII Affari sociali                                                                                                                             |
| Sede:                      | referente                                                                                                                                      |
| Stato dell'iter:           | All'esame della Commissione in sede referente                                                                                                  |

### Contenuto

La proposta di legge in commento è composta da **4 articoli** e reca la delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare e potenziare le misure di sostegno economico per i figli a carico e a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità.

L'**articolo 1** individua le finalità dell'intervento legislativo nella promozione della natalità, nel sostegno della genitorialità e nell'incentivazione dell'occupazione, in particolare femminile. Per tali finalità, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e potenziare: a) le misure di sostegno economico per i figli a carico, secondo principi e criteri direttivi specifici, illustrati nel dettaglio dal successivo articolo 2 (Assegno unico per i figli a carico); b) le misure volte a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità, secondo principi e criteri direttivi specifici di cui al successivo articolo 3 (Dote unica per i servizi per i figli a carico).

L'**articolo 2** reca i principi e i criteri specifici per la delega relativa al riordino e potenziamento delle le misure di sostegno economico per i figli a carico. Più in particolare si prevede: a) riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minorenni a carico, per un importo fino a 240 euro per dodici mensilità. Si precisa che anche il nascituro, dal settimo mese di gravidanza, è considerato figlio a carico; b) riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per un importo fino a 80 euro per dodici mensilità; c) introduzione di una maggiorazione del nuovo assegno rispetto agli importi previsti per i figli minorenni e maggiorenni di cui alle lettere a) e b), in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#); d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai figli (minorenni e maggiorenni a carico); e) eliminazione, in conseguenza della complessiva revisione dei benefici per i familiari a carico, delle detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del [DPR 22 dicembre 1986, n. 917](#) (TUIR) ; f) eliminazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'[articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](#) e degli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797](#); g) eliminazione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'[articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#); h) eliminazione dell'assegno di natalità (bonus bebè) di cui all'[articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), e all'[articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017 n. 205](#); i) soppressione del Fondo di sostegno alla natalità di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, della [legge 232/2016](#); l) eliminazione del premio alla nascita (bonus mamma domani) di cui all'[articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#); m) individuazione delle

misure complementari a favore dei minori a carico da mantenere in vigore solo in quanto destinate a specifici bisogni, attività o destinatari; o) adozione di strumenti di integrale compensazione qualora il beneficio complessivo risulti inferiore al beneficio complessivo fruito prima della data di entrata in vigore della legge in esame; p) coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al [decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147](#), assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione delle due misure. I risparmi di spesa così realizzati vengono destinati alla copertura di: a) assegno unico per ciascun figlio minorenni a carico (per un importo fino a 240 euro per dodici mensilità); b) assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età (per un importo fino a 80 euro per dodici mensilità); c) maggiorazione del nuovo assegno rispetto agli importi previsti per i figli minorenni e maggiorenni, in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità.

L'**articolo 3** indica i principi e i criteri direttivi specifici a cui dovrà conformarsi il decreto legislativo sul riordino e sul potenziamento delle misure volte a favorire la fruizione dei servizi a sostegno della genitorialità. In particolare, viene istituita una dote unica per un ammontare fino a un massimo di 400 euro per dodici mensilità, per ogni figlio fino ai tre anni di età, utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia; una dote unica in forma ridotta per i figli a carico nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti; una dote unica maggiorata in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità. Si prevede che i beneficiari della dote unica possiedano un'adeguata documentazione fiscale e conseguentemente vengono eliminate le detrazioni previste dall'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), del TUIR limitatamente alle spese per la frequenza alle scuole dell'infanzia e il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia di cui all'[articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#).

L'**articolo 4** disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, gli schemi dei decreti legislativi delegati, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il termine per l'espressione dei pareri è fissato in trenta giorni dalla data di assegnazione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova assegnazione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi. Le disposizioni integrative devono essere adottate nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al provvedimento ora in esame e con la procedura sopra illustrata per l'adozione degli stessi decreti legislativi.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 – che dispone l'eliminazione del cd. "bonus bebé" istituito dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) – *si valuti l'opportunità* di richiamare anche l'articolo 23-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 119/2018, che ha esteso il bonus anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare.

Alla successiva lettera *p*), *potrebbe risultare opportuno richiamare*, tra gli interventi di contrasto alla povertà da coordinare con le misure previste dal provvedimento, oltre che il reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, anche il reddito di cittadinanza istituito dal decreto-legge n. 4/2019.

Si ricorda che, nell'ambito dell'istituzione del reddito di cittadinanza, l'articolo 13 del decreto-legge n. 4/2019 prevede che a decorrere dal 1° marzo 2019 il reddito di inclusione non possa essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non possa essere più riconosciuto né rinnovato. Per coloro ai quali il reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatti salvi la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza.

Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 3 *potrebbe risultare opportuno* fare riferimento anche al rifinanziamento del voucher, istituito dall'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge n. 92/2012, per l'acquisto di servizi di "baby sitting" e per fare fronte agli oneri dei servizi della rete pubblica dei servizi per l'infanzia, rifinanziamento operato con l'articolo 1, commi 282 e 283, della legge n. 208/2015.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 prevede che i benefici previsti dal provvedimento e richiamati dalla precedente lettera a) siano concessi "in forma di detrazione fiscale ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro"; *in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 340/2007 la sentenza n. 340 del 2007 ha censurato l'inserimento di principi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni.*

Alla successiva lettera f) *si valuti l'opportunità* di specificare che la carta acquisti a cui si fa riferimento è quella prevista dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008;

Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2, *si valuti l'opportunità di richiamare* la denominazione completa del premio previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge n. 232/2016, vale a dire "premio alla nascita o all'adozione di minore";

Il principio di delega di cui alla successiva lettera n) prevede il "progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro"; *al riguardo si valuti se la formulazione non risulti generica, non contenendo alcuna specificazione su come attuare tale "progressivo superamento"*

Le lettere a) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 fanno ricorso a due termini stranieri (rispettivamente *baby parking* e *baby sitting*) che non appaiono divenuti di uso comune, in contrasto con quanto previsto dal paragrafo 4, lettera m) della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001; si rileva che uno dei termini (*baby sitting*) è però già utilizzato nella normativa, si veda l'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge n. 92/2012;

Il citato paragrafo 4, lettera m) della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 dispone che sia "evitato l'uso dei termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente".

Alla medesima lettera f) *si valuti l'opportunità di richiamare* la denominazione completa del *voucher* previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012, vale a dire "voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati";

Al comma 2 dell'articolo 4, poiché la delega consente l'adozione di più decreti legislativi, *si valuti l'opportunità di* specificare che il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi decorrerà dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi